DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1989

che adotta un programma di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari (1989-1993)

(89/239/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che alcune parti degli impianti nucleari diventano inevitabilmente radioattive durante il funzionamento; che pertanto è essenziale trovare soluzioni valide per garantire la sicurezza e la protezione dell'essere umano e dell'ambiente dai rischi potenziali dello smantellamento di tali impianti;

considerando che il programma di ricerca sullo smantellamento degli impianti nucleari, adottato con la decisione 84/60/Euratom (4), ha dato buoni risultati e aperto prospettive promettenti;

considerando che sarebbe opportuno incrementare ulteriormente, in particolare con la dimostrazione delle tecniche relative, la base scientifica e tecnica necessaria per rafforzare gli aspetti di sicurezza e protezione, nonché la valutazione economica dello smantellamento;

considerando che l'esperienza che sarà acquisita con lo smantellamento del primo impianto nucleare su vasta scala nella Comunità dovrà essere accessibile a tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del titolo II, capo II del trattato;

considerando che, con la decisione 87/516/Euratom, CEE (5), modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom (6), il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1987-1991) che riconosce, tra l'altro, la necessità di un'ulteriore azione concernente lo smantellamento degli impianti nucleari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1989 è adottato un programma di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore dello smantellamento di impianti nucleari, come definito nell'allegato I.

Articolo 2

L'importo stimato necessario per la realizzazione del programma ammonta a 31,5 milioni di ecu, compreso un organico di cinque agenti.

La ripartizione interna a titolo indicativo di questo importo è riportata nell'allegato I.

Articolo 3

Le norme particolareggiate per l'attuazione del programma e la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunità sono riportati nell'allegato II.

Articolo 4

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma. Essa sarà assistita dal comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento CGC 6 «Energia nucleare di fissione — ciclo del combustibile/trattamento e deposito dei residui», istituito con la decisione 84/388/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitaria (7).

I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, in particolare le intese per la diffusione, protezione e sfruttamento dei risultati della ricerca.

Articolo 5

Durante il terzo anno del programma la Commissione effettua una revisione del programma e ne riferisce al

(1) GU n. C 250 del 24. 9. 1988, pag. 7.
(2) GU n. C 69 del 20. 3. 1989.
(3) Parere reso il 22 febbraio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 23.
(5) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.
(7) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.

Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale i risultati, assieme ad un'eventuale proposta di modifica o proroga.

Alla fine del programma, la Commissione procederà alla valutazione dei risultati ottenuti e ne riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Le relazioni di cui al primo e secondo comma sono redatte tenendo conto dei criteri esposti nell'allegato III ed in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 6

In conformità dell'articolo 101 del trattato, la Commissione è autorizzata a negoziare accordi o contratti con uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo onde associarli in tutto o in parte al programma.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA MADARIAGA

ALLEGATO I

CONTENUTO DEL PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INTERNA DEI FONDI A TITOLO INDICATIVO

Obiettivo del programma è lo sviluppo congiunto di un sistema di gestione degli impianti nucleari chiusi definitivamente e dei residui radioattivi derivanti dallo smantellamento, che nelle varie fasi assicuri all'essere umano e all'ambiente la massima protezione. Il programma comporterà la dimostrazione delle relative tecnologie.

	Ripartizione indicativa dei fondi, comprendente le spese amministrative e per il personale (milioni di ecu)	
Il programma comprende i seguenti settori:		
A. **Progetti di ricerca e sviluppo sui seguenti settori**		**8,4**
N. 1: Integrità a lungo termine degli edifici e dei sistemi		
N. 2: Decontaminazione ai fini dello smantellamento		
N. 3: Tecniche di smantellamento		
N. 4: Trattamento di materiali residui specifici: acciaio, calcestruzzo e grafite		
N. 5: Definizione e adattamento di sistemi manipolatori semiautonomi telecomandati		
N. 6: Stima delle quantità di residui radioattivi provenienti dallo smantellamento degli impianti nucleari nella Comunità		
B. **Definizione di principi informatori e precisamente:**		**1,1**
— progettazione e funzionamento di impianti nucleari al fine di facilitarne il successivo smantellamento;		
— le operazioni di smantellamento intese a ridurre al minimo l'esposizione del personale alle radiazioni;		
— gli elementi tecnici di una politica comunitaria in questo settore		
C. **Prova di nuove tecniche in condizioni reali:**		
— Progetti pilota	16,6	
— Prove alternative	4,3	**22,0**
— Personale distaccato	1,1	
TOTALE		**31,5**
(di cui 3 milioni di ecu per le spese amministrative e per il personale)		

ALLEGATO II

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

Il programma consiste in attività svolte mediante contratti di ricerca e di compartecipazione finanziaria con organizzazioni pubbliche competenti o ditte private stabilite negli Stati membri. Sarà incoraggiata la partecipazione delle PMI al programma.

La Commissione distribuirà, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, una documentazione informativa che accompagnerà l'invito a partecipare al programma al fine di garantire pari opportunità per le imprese, le università, i centri di ricerca negli Stati membri.

Oltre ai contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria, il programma può anche essere realizzato mediante contratti di studio, progetti di coordinamento e accordando sovvenzioni di addestramento e mobilità. Tali contratti e sovvenzioni saranno assegnati, se del caso, ricorrendo ad una procedura di selezione basata su inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I partecipanti ai contratti a compartecipazione finanziaria possono essere organizzazioni industriali, istituti di ricerca e università, stabiliti nella Comunità. Ciascun contraente dovrà dare un contributo rilevante ai progetti. Il contraente dovrà sostenere una parte considerevole dei costi, il 50 % dei quali sarà normalmente a carico della Comunità. Per contro, per quanto riguarda i progetti realizzati da università e organizzazioni analoghe, la Comunità può sostenere fino al 100 % delle spese supplementari.

I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria potranno, se del caso, essere attuati da partecipanti di più Stati membri.

Se esiste la possibilità di una cooperazione su vasta scala che implichi più Stati membri, il programma potrà essere svolto mediante azione concertata. Ciò riguarda in particolare i progetti pilota di smantellamento prescelti. In questi casi, la Comunità avrebbe una compartecipazione finanziaria in parti specifiche dei progetti e organizzerebbe per mezzo di azioni concertate uno scambio di informazioni relative alle altre parti. Sarà favorito il distacco di personale di ricerca, dovunque sia possibile, da tutti gli Stati membri per i progetti pilota di smantellamento.

Le informazioni risultanti dall'attuazione delle attività a compartecipazione finanziaria saranno rese accessibili su base di parità a tutti gli Stati membri. Le licenze e/o gli altri diritti acquisiti nell'ambito del programma saranno soggetti alle normali condizioni contrattuali della Comunità.

ALLEGATO III

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il programma sarà valutato da esperti indipendenti in conformità con il Programma comunitario di azione relativo alla valutazione delle attività comunitarie di ricerca e sviluppo. Per la valutazione dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

— la percentuale di proposte di ricerca prescelte;

— sviluppi sostanziali delle conoscenze, tecniche e attrezzature risultanti dall'attività appoggiata;

— l'importanza potenziale dei risultati rispetto alle operazioni di smantellamento industriale;

— l'importanza potenziale dei risultati rispetto agli aspetti di sicurezza e protezione dello smantellamento e, in particolare, all'esposizione alle radiazioni del personale addetto allo smantellamento;

— l'importanza potenziale dei risultati rispetto all'attendibilità delle valutazioni per i costi di smantellamento;

— il livello di promozione dello scambio di informazioni e di cooperazione fra gli Stati membri.